

quando ritiene di poter rispondere all'interrogazione del 22 maggio 2000 n. 5-07784 che trattava l'analogo argomento. (5-08124)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

su 12 mila candidati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari soltanto il 5 per cento è riuscito a superare il test di ammissione all'esame orale;

secondo professionisti della materia, citati da *Milano Finanze* « chi ha redatto le 30 domande dei test o non era in grado di farlo o lo ha deliberatamente costruito per bocciare »;

nella storia di otto anni di esami non si sono mai registrate simili percentuali di respinti —:

come intenda attivarsi perché non si abbiano a ripetere situazioni che appaiono una vera e propria beffa per i 12 mila aspiranti promotori, le loro famiglie e la stessa professionalità dei gruppi di docenti e delle società che hanno organizzato costosi corsi di preparazione. (4-31061)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'indennità giudiziaria prevista originariamente dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, è stata estesa,

con legge 15 febbraio 1989, n. 51, anche al personale amministrativo delle magistrature speciali, e cioè al personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari militari, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità, poi elevato, con successiva legge n. 525 del 1996, a 173 unità;

presso gli uffici giudiziari militari, però, oltre al personale civile inquadrato nei profili dirigenziali e nelle qualifiche funzionali, già destinatari di tale attribuzione economica, presta servizio anche personale militare, ruolo ufficiali e sottufficiali, appartenenti a varie forze armate o a corpi armati militarmente organizzati, che, pur svolgendo lo stesso carico di lavoro, a volte anche con superiori responsabilità, non è destinatario dell'indennità giudiziaria. Allo scopo di sanare tale disparità di trattamento, il personale militare ha adito l'autorità giudiziaria amministrativa, al fine di veder riconosciute le pari « funzioni » con il personale civile ed ottenere così l'attribuzione del beneficio in questione;

accogliendo tali ricorsi, i tribunali amministrativi regionali aditi (Tar Lazio, sezione I bis, 3 luglio 1993, n. 1027; Tar Lazio, sezione I bis, 14 gennaio 1993, n. 54/1993; Tar Lazio, sezione I bis, 2 giugno 1997, n. 1489; Tar Lazio, sezione I bis, 13 gennaio 1999, n. 48; Tar Veneto, sezione I, 31 dicembre 1991, n. 1231; Tar Lazio, sezione I bis, n. 221/1999 del 22 gennaio 1999; ed altre) hanno riconosciuto l'invocato diritto. Contro tali sentenze, però, l'avvocatura dello Stato ha proposto ricorso. Il Consiglio di Stato in sede di superiore giudizio, ha adottato una giurisprudenza favorevole. Infatti, ha confermato il diritto ad usufruire della indicata indennità nelle seguenti decisioni: n. 1441/1997 del 25 marzo 1997 in causa Veneruso;